

Causa T-41/89

Georg Schwedler
contro
Parlamento europeo

« Dipendenti — Riduzione fiscale —
Figli a carico »

Sentenza del Tribunale (quinta sezione) 8 marzo 1990 81

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Retribuzione — Imposta — Riduzione per figlio a carico — Presupposti — Figlio effettivamente a carico del dipendente — Nozione — Figli che compiono il servizio militare — Esclusione*
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2, n. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)
2. *Dipendenti — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figli a carico — Presupposti — Figli che compiono il servizio militare — Esclusione*
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2)
3. *Diritto comunitario — Interpretazione — Principi — Interpretazione autonoma e uniforme*
4. *Dipendenti — Retribuzione — Imposta — Riduzione per figlio a carico — Regime autonomo*
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2, n. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)
5. *Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Fissazione dell'oggetto del ricorso — Nuova domanda formulata nella replica — Irricevibilità*
(Regolamento di procedura, artt. 38, n. 1, e 42, n. 2)

1. Il sistema di riduzione fiscale per figlio a carico che si applica ai dipendenti delle Comunità ha senso solo se tale riduzione è concessa per motivi sociali connessi all'esistenza del figlio e alle spese per il suo effettivo mantenimento, ossia se è concessa a chi si prende carico materialmente di tutte le esigenze essenziali del figlio.

Ne consegue che un figlio non può essere considerato come effettivamente mantenuto, ai sensi dell'art. 2, n. 2, dell'allegato VII dello statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi, e quindi non può essere considerato simultaneamente a carico di tutti.

Pertanto, essendo accertato che i giovani chiamati a prestare servizio militare sono mantenuti dall'esercito, il quale provvede a tutti i loro bisogni essenziali, un dipendente non può, per il periodo durante il quale suo figlio ha prestato detto servizio, sostenere di aver simultaneamente provveduto al suo effettivo mantenimento, e non è necessario al riguardo esaminare, caso per caso, le particolari condizioni nelle quali ciascun giovane deve prestare servizio militare.

2. Sebbene le disposizioni dello statuto che fissano i requisiti per l'ottenimento della riduzione per figlio a carico e, in particolare l'art. 2, nn. 3, lett. b) e 4, dell'allegato VII, contemplino i casi particolari dei figli di età dai 18 ai 26 anni che ricevono una formazione scolastica o professionale, da un lato, o ipotesi eccezionali di equiparazione ad un figlio a carico di persone nei confronti delle quali il dipendente abbia obblighi alimentari ex lege e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi, dall'altro, esse non prevedono alcun regime speciale che si applichi al

caso dei figli che prestano servizio militare e che attribuisca, per loro, il diritto all'assegno per figlio a carico. Ora, le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo.

3. Una disposizione comunitaria la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in causa.
4. Il regime della riduzione fiscale per figlio a carico è un regime autonomo che si applica indipendentemente dai regimi nazionali.

A buon diritto, quindi, un'istituzione comunitaria può non tener conto della normativa nazionale nell'interpretare la nozione di figlio a carico ai sensi dell'art. 3, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 e dell'art. 2 dell'allegato VII dello statuto.

5. L'oggetto del ricorso deve essere determinato nell'atto introduttivo; una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l'oggetto del ricorso e deve esser considerata come una domanda nuova e, quindi, irricevibile.